

Sentenza: 5 ottobre 2022, n. 233

Materia: bilancio

Parametri invocati: artt. 32, 81 sesto comma, 117, comma secondo, lettere e) ed m), e terzo, e 119, primo, quarto e sesto comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione

Oggetto: Art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*)

Esito:

- illegittimità costituzionale per violazione 117, comma secondo, lettere e) ed m)
- inammissibilità delle restanti questioni

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

Con la sentenza in oggetto viene esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. Sicilia n.3/2016 (*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*): tale disposizione inserisce nel cd. perimetro sanitario - che le Regioni devono individuare nel bilancio ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e che individua l'area del bilancio regionale costituita dalle entrate e delle uscite relative al finanziamento della sanità - una spesa relativa all'ammortamento di un prestito ottenuto dal MEF.

La legge statale n. 244/2007 autorizzava, infatti, lo Stato ad anticipare Regione Siciliana e ad alcune altre Regioni "la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005", prevedendo, altresì, l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute in un periodo non superiore a trenta anni, risorse con le quali provvedere "all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente".

La Corte effettua una complessa ricostruzione sia della vicenda processuale che ha portato a sollevare la questione (a seguito di impugnazione da parte del pubblico ministero contabile della decisione delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana sulla parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2019), sia del quadro normativo di riferimento.

La norma viene dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. con riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. Tale disposizione ha, infatti, la funzione di garantire alle Regioni di essere in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allo stesso tempo di rispondere "*in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quell[a] ordinaria*".

Rileva la Corte che il prestito ottenuto dalla Stato era finalizzato a fronteggiare le esigenze di cassa, al fine di consentire alle Regioni beneficiarie di estinguere debiti sanitari già iscritti nel loro bilancio o in quello dei loro enti, "*per cui si è caratterizzato per un vincolo di destinazione che si è impresso sul necessario utilizzo delle somme oggetto del finanziamento per pagare tempestivamente i debiti pregressi della sanità*".

Il rimborso del prestito statale, oggetto della norma censurata, ha, invece, quale causa la mera (e neutrale) restituzione delle somme prestate e risponde ad una pura logica finanziaria, risultando dunque del tutto estraneo al vincolo di destinazione riferito alle spese sanitarie.

Con la norma impugnata la Regione ha quindi inserito nel perimetro sanitario una spesa ad esso estranea, “*a danno di coperture che devono garantire la continuità di erogazione dei LEA*”: riduce le risorse per i LEA, ampliando invece la capacità di spesa nel settore non sanitario, cioè ordinario, del bilancio regionale (sul quale dovrebbe gravare l’onere dell’ammortamento del prestito). Con risultati analoghi a quelli già censurati dalla stessa Corte nella sentenza n.181/2015.

L’art. 6 oggetto del giudizio correla a una entrata certamente sanitaria (il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la cui finalità di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa. Da qui la violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117 comma 2 lett.e) pubblici.

La norma risulta anche in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera m) Cost. in quanto, disattendendo le regole contabili del perimetro sanitario, all’onere per la restituzione del prestito allo Stato – spesa, per quanto in precedenza richiamato, non sanitaria – viene data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità.